



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della legge 240/2010.

Art. 2

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo di Ateneo per la premialità è costituito con le risorse provenienti:

- a. dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 240/2010;
- b. dalle eventuali somme attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR, ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della legge 240/2010;
- c. dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai docenti senza autorizzazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali.

2. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo, in una percentuale definita dal Consiglio delle strutture didattiche interessate al finanziamento ovvero dal Consiglio di amministrazione in tutti gli altri casi, sempre che non vi siano previsioni ostative di compensi al personale da parte della normativa che disciplina il finanziamento pubblico o del soggetto privato finanziatore. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal responsabile del finanziamento.

3. Il regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi può prevedere che il fondo sia integrato anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi, nella percentuale dallo stesso stabilita.

Art. 3

Utilizzo del Fondo per l'attribuzione di premialità ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 230/2005

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire una premialità al personale docente a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, di didattica e gestionale, nonché in relazione ai risultati conseguiti.

2. Nel caso di affidamento di incarichi, la premialità può essere corrisposta a condizione che siano stati affidati compiti, aventi ad oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino negli ordinari compiti e doveri di ufficio, e a condizione che non siano già state attribuite altre indennità o compensi relativamente a tali incarichi. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere ad oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività di supporto alla didattica. Non

possono essere affidati e remunerati con le modalità di cui al presente regolamento incarichi di natura professionale.

3. L'attribuzione dei suddetti incarichi è deliberata, sulla base di criteri predeterminati, dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta motivata del Rettore, corredata dalla copertura finanziaria per i compensi previsti e contenente le indicazioni delle modalità di verifica dei risultati.

4. Il Consiglio di amministrazione può attribuire premialità a docenti a tempo pieno in relazione ai risultati dagli stessi conseguiti nello svolgimento della propria attività didattica, di ricerca, di terza missione e gestionale, sulla base di criteri e modalità di valutazione predeterminati e approvati dal Consiglio medesimo, previo parere del Senato accademico.

Art. 4

Utilizzo del Fondo per l'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico-amministrativo

1. Nel caso in cui il fondo sia integrato con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati, può essere attribuito un compenso aggiuntivo al personale docente e al personale tecnico-amministrativo che abbia contribuito allo svolgimento delle attività che hanno generato le entrate di bilancio derivanti dalle commesse conto terzi o dai finanziamenti pubblici o privati.

2. Le proposte di compensi aggiuntivi sono approvate dai Consigli delle strutture didattiche interessate al finanziamento, ovvero dal Consiglio di amministrazione, in tutti gli altri casi, e devono essere corredate dalla corrispondente copertura finanziaria.

3. La verifica dei risultati conseguiti verrà effettuata dagli stessi organi collegiali che hanno approvato la proposta di attribuzione.

4. I compensi possono essere erogati soltanto a conclusione delle attività e dopo la riscossione a saldo della commessa o del finanziamento, sulla base di un apposito provvedimento del Direttore generale.

Art. 5

Limite massimo per premialità e compensi aggiuntivi

1. Le premialità annuali riconosciute al personale docente a tempo pieno e i compensi aggiuntivi riconosciuti al personale docente e al personale tecnico-amministrativo ai sensi del presente regolamento, inclusi i compensi conto terzi ai sensi dell'art 66 del DPR 382/80, non possono superare il valore del 50% della rispettiva retribuzione annua lorda, fermi restando i limiti di legge.

2. L'eventuale quota eccedente verrà trattenuta a favore del Fondo per la premialità di Ateneo.

Art. 6

Norma finale

1. Tutti i compensi di cui al presente regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi di lavoro dipendente ed erogati con assegni aggiuntivi pensionabili.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.